

# COMUNE DI PISCINA



## REGOLAMENTO POLIZIA RURALE

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Scopi del Regolamento**
- Art. 3 - Ambiti di applicazione**
- Art. 4 - Obiettivi del Regolamento**
- Art. 5 - Limiti del Regolamento**
- Art. 6 - Il servizio di Polizia Rurale**
- Art. 7 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale**
- Art. 8 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile di Servizio**

### **TITOLO II - DISCIPLINA DEL PASCOLO**

- Art. 9 - Disposizioni per l'esercizio del pascolo**
- Art. 10 - Divieto di pascolo su terreni demaniali**
- Art. 11 - Pascolo su terreni privati**
- Art. 12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie**
- Art. 13 - Pascolo su terreni privati nelle ore notturne**
- Art. 14 - Pascolo vagante**
- Art. 15 - Trattamento - trasporto e custodia animali**

### **TITOLO III - DELLA PROPRIETA'**

- Art. 16 - La proprietà fondiaria**
- Art. 17 - Fondi incolti**
- Art. 18 - Esercizio del diritto di passaggio**

### **TITOLO IV - TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE**

- Art. 19 - Distanze per fossi canali ed alberi**
- Art. 20 - Aratura dei terreni adiacenti strade e corsi d'acqua**
- Art. 21 - Atti vietati e tutela delle strade**
- Art. 22 - Depositi sulle strade – Danneggiamenti**
- Art. 23 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri**
- Art. 24 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati**
- Art. 25 - Manutenzione delle ripe**
- Art. 26 - Condotta delle acque**
- Art. 27 - Piantagioni (distanze )**

### **TITOLO V - GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

- Art. 28 - Definizione di liquami zootecnici e di effluenti di allevamento palabili**
- Art. 29 - Spargimento dei liquami. Modalità**

**Art. 30 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

#### **TITOLO VI - MALATTIE DEL BESTIAME**

**Art. 31 - Lotta alle Malattie infettive negli allevamenti**

**Art. 32 - Smaltimento degli animali morti**

#### **TITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

**Art. 33 - Difesa contro le malattie delle piante. Obbligo di denuncia**

**Art. 34 - Divieto di vendere piante e sementi**

**Art. 35 - Collocamento di esche avvelenate**

**Art. 36 - Trattamenti antiparassitari - uso di presidi fitosanitari**

**Art. 37 - Misure contro la propagazione della nottua ,della piralide del mais, della metcalfa pruinosa**

#### **TITOLO VIII - PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**Art. 38 - Vendita diretta di prodotti agricoli**

**Art. 39 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati**

**Art. 40 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati**

#### **TITOLO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

**Art. 41 - Costruzioni rurali e ricoveri per animali**

**Art. 42 - Distanza per alberi e siepi dalle strade comunali e sovracomunali**

**Art. 43 - Danneggiamenti alle piante**

**Art. 44 - Colture agrarie. Limitazioni**

**Art. 45 - Cani da guardia - animali da affezione e da cortile**

**Art. 46 - Prevenzione incendi**

**Art. 47 - Norme di sicurezza e distanze degli apiari**

#### **TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 48 - Disposizioni transitorie**

**Art. 49 - Sanzioni**

**Art. 50 - Rinvio dinamico**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### ***Art. 1***

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Con il presente regolamento di Polizia Rurale sono disciplinate le materie inerenti la custodia degli animali al pascolo, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per la difesa del suolo, delle strade e delle acque, le modalità di lavorazione dei terreni adiacenti alle strade, gli obblighi dei frontisti di strade e l'abbattimento di piante lungo le strade. La gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti da allevamento palabili, la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie del bestiame. La preparazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

#### ***Art. 2***

##### **SCOPI DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, l'attività agricola ed i servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, comunque subordinati al superiore interesse pubblico. Esso ha altresì lo scopo di:

1. definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;
2. promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;
3. definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
4. garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto

#### ***Art. 3***

##### **AMBITI DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. Il servizio di polizia rurale viene svolto, dagli ufficiali ed agenti della polizia locale alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell'A.R.P.A., della A.S.L. – Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizi Veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.
3. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento.

#### ***Art. 4***

### **OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento si propone di assicurare il corretto uso del territorio comunale nell'interesse generale della cultura e della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, allo scopo di ottenere una gestione equa dello stesso a beneficio dell'intera collettività, nonché il miglioramento e la valorizzazione delle condizioni di vita sociale in ambito rurale.

#### ***Art. 5***

### **LIMITI DEL REGOLAMENTO**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme dello Stato, della Città Metropolitana della Regione nonché quelle contenute in regolamenti e direttive della Comunità Europea.

#### ***Art. 6***

### **IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il Servizio di Polizia Rurale si estrinseca attraverso lo svolgimento di quel complesso di funzioni atte ad assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'art. 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Città Metropolitana e della Regione nonché delle disposizioni che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale delle campagne.

#### ***Art. 7***

### **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto dal personale del Comando di Polizia Locale.

## **Art. 8**

### **ORDINANZE DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEL PASCOLO**

## **Art. 9**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO**

In materia di pascolo, i proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

## **Art. 10**

### **DIVIETO DI PASCOLO SU TERRENI DEMANIALI**

È assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi epoca dell'anno.

Il divieto ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo, nonché la salvaguardia del patrimonio idraulico-forestale.

Sui fondi demaniali ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso solo ed esclusivamente il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto del proprietario del fondo.

È vietato ai pastori durante il transito di abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e di danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo.

È altresì assolutamente vietato il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle rampe di sostegno, sui ripari, sugli argini e loro dipendenze dei fiumi, dei rii e dei torrenti che attraversano l'intero territorio del Comune di Piscina.

Gli animali in transito devono essere accompagnati dal libretto di pascolo, dal quale devono risultare tutti gli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali sono stati sottoposti, ed essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie vigenti.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3°, e 925 del Codice Civile, chiunque proprietario di bestiame viene trovato a pascolare in violazione del presente articolo, è denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale e, oltre al risarcimento per gli eventuali danni cagionati, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

L'abbandono di carcasse di animali morti è sanzionato ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 21.02.2005, n. 36.

## **Art. 11**

### **PASCOLO SU TERRENI PRIVATI**

L'esercizio del pascolo di greggi o armenti di qualunque sorta su terreni privati è consentito solo a seguito di permesso scritto da parte del proprietario del fondo. Tale permesso scritto deve essere posseduto dal proprietario delle greggi o degli armenti al momento della presentazione della comunicazione del proprio arrivo sul territorio del Comune di Piscina. La comunicazione è obbligatoria e va presentata al Sindaco del Comune di Piscina almeno 15 giorni prima della partenza. Nella comunicazione deve essere indicato il terreno preso in godimento per il pascolo (proprietario, foglio e mappale) ed il personale che lo condurrà. Ad essa deve essere allegato a corredo il permesso scritto del proprietario del fondo concesso in godimento per il pascolo.

Per ogni terreno privato preso in godimento per il pascolo deve essere presentato il relativo permesso scritto. Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni. Il pascolo senza custode idoneo non può esercitarsi che nei terreni presi in godimento e purché la proprietà contermini ed i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente senza avere prima conseguito il permesso scritto sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade,

viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842,924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

L'eventuale giustificazione del possesso del solo permesso orale verrà sanzionata alla stregua della mancanza di permesso.

### **Art. 12**

#### **PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI, GREGGI E MANDRIE**

1. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame, non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.
2. Nel percorrere vie provinciali comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e devono lasciare la sede stradale pulita, priva di fango, deiezioni o altri materiali/residui organici provenienti dal passaggio della mandria.
3. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
4. Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

### **Art. 13**

#### **PASCOLO SU TERRENI PRIVATI NELLE ORE NOTTURNE**

L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle 20:00 – alle 06:00) è permesso a condizione che i terreni privati sui quali si esercita (dei quali il proprietario o il conduttore degli animali ne abbia avuto ovviamente il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o ad altri animali o alle proprietà circostanti. Il proprietario degli animali che trasgredisce alla presente disposizione soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata e in caso di eventuali danni cagionati, qualora il fatto non costituisca reato più grave, è tenuto alla rifusione dei danni provocati dai suoi animali.



## **Art. 14**

### **PASCOLO VAGANTE**

1. Il pascolo vagante è disciplinato dalla Delibera della Giunta Regionale n.18-7388 del 12/11/2007, che introduce procedure semplificate e sostituisce le modalità previste dall'art.43 del R.P.V.
2. Il detentore di greggi o mandrie che intenda esercitare la pratica del pascolo vagante deve rispettare le seguenti procedure:
  - I. dotarsi del Registro di Pascolo vagante semplificato, rilasciato dal Servizio veterinario Asl;
  - II. presentare la domanda di pascolo vagante riportante il periodo di tempo presunto di pascolo su ciascun comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pascolo vagante o entro 3 giorni prima nel caso di sostanziali variazioni del periodo di pascolo;
  - III. nel caso di greggi o mandrie che non effettuano l'alpeggio, almeno 1 volta ogni 6 mesi;
  - IV. presentare autocertificazione di aver ottenuto i permessi dei proprietari dei fondi.

Il Servizio veterinario informa tramite fax i Sindaco del Comune, che ha 7 gg di tempo per opporsi alla richiesta. Trascorsi 7 gg senza esplicito diniego, il consenso del comune si considera rilasciato con silenzio-assenso e il Servizio veterinario rilascia all'allevatore il nulla osta per il pascolo vagante secondo il programma comunicato.

## **Art. 15**

### **TRATTAMENTO, TRASPORTO E CUSTODIA DEGLI ANIMALI**

1. È vietato, secondo il disposto del titolo IX-bis del Codice Penale, così come introdotto dalla L.189/2004, incrudelire verso gli animali, sottoponendoli a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.
2. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel Reg. CE 1/2005 e s.m.i. e, per i trasporti locali in conto proprio, del Reg. CE 852/2004.
3. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere idonei al trasporto e caricati in numero proporzionale alla capienza del veicolo, così come indicato nell'All. I del Reg. CE 1/2005, in posizione eretta, con spazio sufficiente sopra la testa tale da garantire una sufficiente aerazione; è perciò vietato collocarli con le zampe legate o comunque sistemati e trasportati in modo da causare loro sofferenze o lesioni. I veicoli utilizzati per il trasporto devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio veterinario Asl.
4. È vietato custodire ed allevare gli animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli/abbeverarli insufficientemente. Agli animali dev'essere fornita un'alimentazione sana conforme all'età e al loro stato fisiologico; ogni animale deve

avere accesso agli alimenti ad intervalli regolari ed all'acqua in modo continuativo. I ricoveri adibiti all'allevamento di animali devono essere privi di spigoli taglienti e sporgenze ed essere mantenuti in buone condizioni igieniche.

5. Le deiezioni animali devono essere asportate regolarmente ed il letame / liquame deve essere stoccato e gestito conformemente alla normativa vigente.

6. La libertà di movimento degli animali d'allevamento non deve essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni; eventuali attacchi devono permettere a ogni animale di girarsi, coricarsi, giacere ed accudire a se stesso senza difficoltà e senza rischi di strangolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale, sul benessere animale e sulla protezione degli animali negli allevamenti

### **TITOLO III**

### **DELLA PROPRIETA'**

#### ***Art. 16***

#### **LA PROPRIETA' FONDIARIA**

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente come previsto dalla Legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia con esclusione dei fondi in cui vi siano colture in atto suscettibili di danno. E' sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo per l'esercizio della pesca come previsto dagli artt. 841 - 842 C.C.-

#### ***Art. 17***

#### **FONDI INCOLTI**

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini. I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

#### ***Art. 18***

#### **ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui per l'esercizio della caccia , in particolare se vi sono colture in atto, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che possono derivare alla proprietà di altri

- dall'esercizio stesso. Danni che, comunque, vanno rifiutati.
2. E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni.
  3. E' vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, anche laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciami d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.

## **TITOLO IV**

### **TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE**

#### **Art. 19**

#### **TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)**

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Cod. penale.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni e' fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali e provinciali.
3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo anche se utilizzati per lo scarico di acque provenienti da altre proprietà e/o da fossi di strade comunali o provinciali, le cunette e i fossi delle strade comunali e provinciali fronteggianti la proprietà, in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione inerenti lo scarico delle acque, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo (set aside).
4. Ai sensi del R.D. 523/1904 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale salvo autorizzazione dell'Ente Competente, nelle fasce di rispetto previste dall'Ente stesso.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente

- riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione e delle cunette stradali, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
  8. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
  9. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali di irrigazione presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale. Tale distanza va misurata dal confine al ciglio della sponda più vicina (la quale deve essere a scarpata naturale), come disposto dall'art. 891 del C.C..
  10. Per lo scavo di fossi o canali di irrigazione presso i cigli di strade pubbliche o private, la distanza non può comunque essere inferiore a metri 1; Tale distanza va misurata dal confine al punto di inizio della scarpata.
  11. E' proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
  12. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.

## **Art. 20**

### **ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA**

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti di strade pubbliche e/o interpoderali, hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività inerenti alle coltivazioni, di conservare una adeguata fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, per poter compiere le necessarie manovre, con macchine ed attrezzi agricoli, senza invadere e danneggiare la sede stradale, le ripe o i fossi. L'aratura dei terreni potrà essere eseguita fino ad una distanza di 1 metro dal ciglio della strada. Detta fascia di rispetto (capezzagna) dovrà essere mantenuta almeno inerbita.  
Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini.
2. Le arature in vicinanza di strade pubbliche e/o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle ripe, ai fossi e alle banchine di deflusso delle acque piovane e senza imbrattare la sede stradale stessa. La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi in tempo reale, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

## **Art. 21**

### **ATTI VIETATI E TUTELA DELLE STRADE**

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiale di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualsiasi natura. E' inoltre vietato:

1. danneggiare strade e fossi scolatori con aratri e simili;
2. fare circolare bestiame sulle strade, diversamente da quanto stabilito da norme superiori;
3. insudiciare le strade con qualsiasi sostanza;
4. portare fango sulle strade con le ruote delle macchine agricole.

## **Art. 22**

### **DEPOSITI SULLE STRADE - DANNEGGIAMENTI**

I proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la strada hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, tagliare i rami che protendono oltre il confine stradale, rimuovere dalla medesima ramaglie o alberi caduti per effetto di intemperie o altre cause

Senza preventiva autorizzazione o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.

E' inoltre vietata qualsiasi conduzione a strascico di materiale che possa danneggiare il sedime stradale.

## **Art. 23**

### **FASCE DI RISPETTO IN RETTILINEO ED AREE DI VISIBILITA' NELLE INTERSEZIONI FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

1. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
2. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive, piantagioni o recinzioni;

Il regolamento di esecuzione del C.d.s. dispone comunque che:

1. lungo i tratti di strada rettilinei e lungo le curve di raggio superiore ai 250 m. devono essere osservate le distanze rispetto al confine della proprietà stradale;
2. In corrispondenza di incroci a raso, vanno conservate aree minime di visibilità come prescritto dal Codice della Strada.

#### ***Art. 24***

### **FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI**

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve di raggio inferiore o uguale a m. 250, si deve osservare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto determinata dal Codice della strada.

#### ***Art. 25***

### **MANUTENZIONE DELLE RIPE**

I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale (aratura dei campi troppo vicina alla strada).

Devono impedire inoltre, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

La ripa di pertinenza delle strade sarà soggetta alle cure, per il contenimento sopra specificato, dell'ente proprietario.

#### ***Art. 26***

### **CONDOTTA DELLE ACQUE**

L'irrigazione dei terreni deve essere regolata in modo tale da non dare luogo a straripamenti sulle strade, né a cadute su strada di acque lanciate con irroratori a pioggia.

E' vietata qualsiasi variazione del corso delle acque pubbliche, consorziali o demaniali senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari. Gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente alle strade sono obbligati ad impedire l'espansione delle acque sulle medesime curando la manutenzione dei canali e sorvegliandone i livelli.

I proprietari dei fondi devono, in caso di necessità, pulire adeguatamente i fossi e curare le sponde e gli argini che servono di contenimento alle acque in modo da evitarne la fuoriuscita come previsto dall'art. 915 C.C.-

## **Art. 27**

### **PIANTAGIONI (DISTANZE)**

La distanza dai confini dei fondi per piantare alberi, siepi e arbusti è quella determinata dall'art. 892 del C.C.-. Per comodità di lettura esse vengono qui riassunte:

1. tre metri per gli alberi di alto fusto (pioppi, pini, cipressi, olmi, castagni, querce, noci)
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami) ;
3. mezzo metro per le siepi vive, gli arbusti, le viti, le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo ;
4. nessuna distanza se sul confine esiste un muro di cinta divisorio purché l'altezza delle piante non ecceda la sommità del muro.

Le modalità di misura delle distanze sono quelle riferite dal citato art. 892 C.C.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

## **Art. 28**

### **DEFINIZIONE DI LIQUAMI ZOOTECNICI E DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni. Sono altresì da considerarsi liquami:

1. i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
2. i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
3. i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Si definiscono, invece, effluenti di allevamento palabili (letame) le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

## **Art. 29**

## **SPARGIMENTO DEI LIQUAMI – MODALITA'**

I liquami zootecnici, al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, dovranno permanere nelle vasche per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, al Regolamento regionale di cui al D.P.G.R. 29.10.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", ed al D.P.G.R. 28.12.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" nonché alle ss.mm.ii. degli stessi. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo dovrà avvenire nelle quantità previste dalle leggi vigenti in materia.

È vietato il trasporto e lo spargimento dei liquami zootecnici dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

### ***Art. 30***

## **TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature adatti allo scopo e che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. Detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

## **TITOLO VI**

### **MALATTIE DEL BESTIAME**

### ***Art. 31***

#### **LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI**

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare



all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.

2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria
4. E'predisposta autonomamente dalla A.S.L la periodica verifica di risanamento delle stalle secondo la legislazione sanitaria vigente. Resta d'obbligo comunque la denuncia immediata all'Autorità Sanitaria dei casi sospetti di malattia infettiva e di qualunque caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia già accertata.

### **Art. 32**

#### **SMALTIMENTO DEGLI ANIMALI MORTI**

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Gli animali morti, ai quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole ed isolati dall'allevamento.

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..

È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del Regolamento CE 1774/02 e ss.mm.ii., o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

## **TITOLO VII**

### **MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA**

### **Art. 33**

#### **DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE – OBBLIGO DI DENUNCIA**

1. Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio della Città Metropolitana per l'agricoltura, al Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.
3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m.i..

### **Art. 34**

#### **DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI**

1. La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. E' vietato il commercio ambulante.
2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte.
3. Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.

### **Art. 35**

#### **COLLOCAMENTO DI ESCHE AVVELENATE**

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, intenda collocare esche avvelenate o spargere sostanze velenose, diverse dai fitofarmaci utilizzati da routine per le colture agricole che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità Comunale ed a collocare anticipatamente e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il presumibile periodo di efficacia del veleno,

tabelle recanti la scritta “ATTENZIONE PRESENZA DI ESCHE AVVELENATE ” oppure “ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON ...(INDICAZIONE DEL PRODOTTO SPECIFICO)”.

Le tabelle di cui sopra dovranno essere poste ad una distanza tale che siano ben visibili l'una dall'altra.

## **Art. 36**

### **TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI – USO DI PRESIDI FITOSANITARI**

Tutte le norme seguenti si intendono integrative della normativa attualmente esistente a livello nazionale e regionale e si intendono valide fino alla emanazione di specifiche normative a livello nazionale e/o regionale per quanto non diversamente disposto.

#### **1. Locali di deposito e vendita. Mezzi di trasporto**

I locali da adibire a deposito e vendita di prodotti fitosanitari, oltre che rispondere ai requisiti di legge (DPR 290/01 - Circolare Ministero della Sanità n. 15/93), non devono essere direttamente comunicanti con locali di deposito e vendita di sostanze alimentari e mangimi e con locali di civile abitazione.

I prodotti fitosanitari non possono essere trasportati in maniera promiscua con alimenti, bevande e mangimi o loro imballaggi su carri, vagoni ed altri mezzi di locomozione. Inoltre devono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

#### **2. Modalità d'uso**

L'acquirente dei prodotti fitosanitari per i quali è richiesta “l'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo” (patentino) è responsabile della conservazione e dell'utilizzo dei prodotti acquistati.

Per tutti gli altri prodotti fitosanitari, esenti da particolari vincoli per l'acquisto, l'acquirente, il detentore e l'utilizzatore sono responsabili dell'osservanza delle indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto.

Tutte le prescrizioni sotto specificate devono essere osservate nelle fasi di conservazione, preparazione e utilizzo anche dei prodotti fitosanitari non classificati come pericolosi per la salute\*:

- conservare il prodotto fino al momento dell'uso in un locale o armadi chiusi a chiave, non accessibili a minori, a persone estranee all'azienda ed animali e comunque in condizioni da non creare rischio di contaminazione di sostanze alimentari e mangimi;
- al fine di evitare l'effetto “deriva”, in prossimità dei percorsi stradali ed a confine con altre colture, se destinate all'alimentazione umana o animale, irrorare le coltivazioni esterne dirigendo il getto verso l'interno della coltura;
- in prossimità di scuole, asili e spazi ricreativi per l'infanzia effettuare i trattamenti nell'orario di chiusura di tali strutture;
- quando si effettua il trattamento con atomizzatore o apparecchi simili si dovrà dare avviso ai vicini degli edifici confinanti, con almeno 24 ore di anticipo, dell'intenzione di effettuare il trattamento;
- provvedere ad idoneo collaudo, taratura e manutenzione delle macchine irroratrici, atomizzatori od altri mezzi, utilizzati dall'azienda secondo la normativa vigente.
- Infine è fatto divieto di prelevare direttamente l'acqua necessaria per il

trattamento da pozzi, sorgenti, corpi idrici o invasi naturali e artificiali senza l'apposizione di valvole di sicurezza. L'acqua necessaria sarà allora prelevata da contenitori a tenuta, appositamente predisposti per il deposito temporaneo e posti a distanza di sicurezza da pozzi e sorgenti secondo la normativa vigente.

**\* Nuovi pittogrammi identificativi dei prodotti pericolosi per la salute**

**3. Divieto di trattamenti insetticidi ed acaricidi alle colture durante la fioritura**

E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi, acaricidi ed altri prodotti fitosanitari comunque tossici per gli insetti pronubi, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole ed ornamentali durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi.

E' vietato altresì effettuare tali trattamenti durante la fioritura di erbe spontanee sottostanti le piante da trattare. Tali trattamenti sono pertanto consentiti solo dopo lo sfalcio e l'asporto od essiccazione delle erbe spontanee in fioritura.

**4. Divieto di diserbo chimico nei corsi d'acqua**

E' vietato spargere sostanze chimiche ad effetto diserbante sulle rive dei fossi di scolo delle acque piovane, dei canali colatori e/o irrigui, dei corsi d'acqua in genere, nonché sulle loro arginature, fino ad una distanza minima di mt. 1 dal ciglio ovvero fino al piede esterno dell'argine: dovranno comunque essere rispettate eventuali indicazioni maggiormente restrittive, se presenti nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

Ai fini dell'applicazione della norma, sono da considerarsi corsi d'acqua in genere, tutti quelli collegati con la rete idrografica superficiale.

**5. Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane**

Ai fini di tutelare la salubrità e l'igiene degli insediamenti urbani e della collettività e nel rispetto delle presenze naturali e/o introdotte artificialmente di insetti utili, nelle aree urbane e nelle zone contigue al centro abitato, il trattamento con prodotti fitosanitari sul verde ornamentale pubblico e privato dovrà rispettare le norme di seguito elencate.

➤ **Trattamento con prodotti fitosanitari del verde ornamentale pubblico**

Negli spazi destinati a verde pubblico deve essere privilegiato l'uso di trattamenti alternativi quali: lavaggio con detergenti - uso di trappole a ferormoni per la cattura massiva - spazzolatura - eliminazione manuale di nidi - utilizzo di prodotti biologici (v. *Bacillus thuringiensis*); qualora non risultino efficaci, possono essere utilizzati prodotti non classificati come pericolosi per la salute.

L'impiego degli altri prodotti, pericolosi per la salute, è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Regionale e del Servizio Provinciale dell'Agricoltura (o Settore Decentrato Agricoltura della Regione Piemonte).

➤ **Trattamenti con prodotti fitosanitari del verde ornamentale privato**

I trattamenti con prodotti fitosanitari delle piante ornamentali ubicate in proprietà private (parchi e giardini) possono essere effettuati solamente in caso di provata inefficacia di sistemi alternativi quali quelli richiamati nel comma precedente; in tal caso è consentito l'utilizzo di prodotti non classificati come "pericolosi per la salute" e registrati come P.P.O (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).

Ai fini di limitare la diffusione di agenti patogeni pericolosi per la salvaguardia del verde urbano, i proprietari di aree verdi private hanno l'obbligo di denunciare al Servizio Aree Verdi del Comune l'insorgenza di gravi attacchi parassitari.

➤ **Norme precauzionali durante i trattamenti con prodotti fitosanitari.**

In occasione d'ogni trattamento con prodotti fitosanitari nelle vicinanze di abitazioni, il proprietario delle piante da trattare ha l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio o pericolo per la salute, l'incolumità pubblica e l'ambiente.

Nel caso in cui sia necessario procedere a trattamento mediante atomizzatore o simili occorre:

- i) avvisare con almeno 24 ore d'anticipo i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso del prodotto impiegato ed invitandoli a adottare anch'essi le precauzioni di cui ai successivi punti iv), v), vi);
  - ii) preavvisare, se del caso con cartelli, per la rimozione delle automobili in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento;
  - iii) tenere chiuse porte e finestre durante l'irrorazione;
  - iv) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite al gioco dei bimbi;
  - v) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, cc.);
  - vi) non eseguire i trattamenti su orti o in vicinanza di essi, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il prodotto fitosanitario non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
  - vii) accertarsi che i vicini abbiano provveduto adeguatamente e senza alcuna dimenticanza, in caso contrario è perentoriamente vietato procedere al trattamento;
  - viii) eseguire il trattamento nel primo mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore d'intenso traffico;
  - ix) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;
  - x) impedire l'accesso a persone (in particolare a bambini) ed agli animali domestici nelle aree trattate fino a che non sia interamente decorso il tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto utilizzato; se non indicato attendere almeno 48 ore, nel caso d'utilizzo di prodotti appartenenti ai gruppi classificati come "pericolosi per la salute".
- Trattamenti con prodotti fitosanitari di appezzamenti investiti a colture agricole trattamenti fitosanitari da effettuarsi negli orti, nei frutteti e negli appezzamenti investiti a coltivazioni agricole, ubicati all'interno delle aree di cui al presente paragrafo 4 possono essere effettuati esclusivamente con prodotti non classificati come "pericolosi per la salute", nel rispetto di quanto indicato in etichetta.

In tali aree l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come "pericolosi per la salute" è subordinato ad autorizzazione specifica del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio, sentito il Servizio Fitosanitario Regionale..controllo delle erbe infestanti lungo i cigli e le scarpate di strade e ferrovie nei centri abitati. E' fatto divieto a chiunque gestisca, direttamente o tramite appalti a terzi, la manutenzione e la pulizia dei cigli e delle scarpate stradali e ferroviarie in prossimità dei centri abitati di fare utilizzo di prodotti fitosanitari diserbanti comunque classificati. In tali aree il controllo delle erbe infestanti deve avvenire esclusivamente tramite lo sfalcio o con tecniche che comunque non prevedano l'utilizzo di mezzi chimici (ad esempio il pirodiserbo). Nelle restanti aree interne al territorio del Comune e dove non vi siano altre pregiudiziali (aree verdi, acque superficiali, pozzi di captazione dell'acqua ecc.), pur rimanendo la preferenza per i mezzi di controllo non chimici, è possibile utilizzare prodotti fitosanitari diserbanti purchè non classificati come "pericolosi per la salute" o riportanti in etichetta il pittogramma (pericoloso per l'ambiente).

## **Art. 37**

### **MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA NOTTUA, DELLA PIRALIDE DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA**

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

2. Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti, colonizzati dall'insetto nocivo, e confinanti con terreni coltivati, per una larghezza minima di mt. 12.

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

3. Piante esotiche invasive: Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1143/2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

In particolare il Regolamento verte su un elenco di specie esotiche invasive di preoccupazione comunitaria che saranno bandite dall'Unione Europea (divieto di importazione, possesso, trasporto e commercio oltre che a obblighi di controllo).

Il regolamento forestale della Regione Piemonte all'articolo 42 ter, prescrive che "Negli interventi selvicolturali le specie arboree forestali esotiche invasive di cui all'Allegato E sono gestite in modo da evitare la loro diffusione."

In coerenza con la normativa citata, i proprietari dei terreni agricoli e delle aree boscate e gli operatori professionali sono tenuti a mettere in atto le tecniche più idonee di contrasto per evitare la diffusione delle specie esotiche invasive: questo per evitare o contenere i gravi danni economici e ambientali indotti dalla loro presenza.

Le prescrizioni tecniche sono contenute in apposite schede elaborate dal Gruppo di Lavoro Specie Esotiche della Regione Piemonte.

I Comuni sono impegnati a fornire un'efficace informazione alla popolazione e agli operatori professionali.

## **TITOLO VIII**

### **PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

## **Art. 38**

### **VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

In applicazione delle disposizioni vigenti nel settore agricolo (D.Lgs. 228/2001 e ss.mm.ii.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione di inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

La comunicazione di inizio attività, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

## **Art. 39**

### **COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NON TRASFORMATI**

Si definiscono prodotti agricoli non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

La vendita dei prodotti agricoli non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizioni in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria (ora leggasi, DIA Sanitaria).

## **Art. 40**

### **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI**

Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

1. i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
2. i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva presentazione della DIA Sanitaria .

## **TITOLO IX**

### **RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI**

#### ***Art. 41***

#### **COSTRUZIONI RURALI E RICOVERI PER ANIMALI, COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO**

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia). Le suddette opere devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. ii.
2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. E del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati – residenziali e non – posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C, nonché le indicazioni provenienti dal Piano Paesaggistico Regionale e dal Piano territoriale della Città Metropolitana

#### ***Art. 42***

#### **DISTANZA PER ALBERI E SIEPI DALLE STRADE COMUNALI SOVRACOMUNALI**

1. La piantumazione di alberi e siepi vive fuori dai centri abitati, lateralmente alle strade comunali e provinciali deve rispettare quanto previsto agli art.16 e 17 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" e art.26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada".
2. Come specificato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/06/2011 prot. 3224, gli alberi già impiantati, prima dell'entrata in vigore del



Nuovo Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista all'art.25 del Regolamento possono non essere rimossi.

3. Come previsto all'art.18 del Codice della Strada, nei centri abitati, le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
4. Per quanto riguarda gli alberi "non impiantati" ma "cresciuti spontaneamente" nei boschi e nelle foreste, così come definiti dalle vigenti norme di legge, all'interno della fascia di rispetto stradale, la loro permanenza può essere consentita a condizione che, a giudizio dell'Ente proprietario della strada, non comporti una riduzione delle condizioni di sicurezza della circolazione

### **Art. 43**

#### **DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE**

Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc.

E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

E' fatto obbligo alle amministrazioni competenti negli interventi di manutenzione ordinaria (con particolare riferimento alle potature) e nell'eventualità di abbattimenti del patrimonio arboreo pubblico di dotarsi di perizie fitosanitarie e fitostatiche prodotte da professionisti abilitati per legge, onde evitare danni ambientali ed erariali alla comunità.

### **Art. 44**

#### **COLTURE AGRARIE – LIMITAZIONI**

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le colture e gli allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione. Sono consentiti lo spargimento di concimi organici e i trattamenti con anticrittogamici fino ai confini della proprietà, anche se confinanti con abitazioni.

### **Art 45**

#### **CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE**

1. I cani di qualsiasi razza, così come previsto dalla Legge Regionale n.18 del 19/07/2004, devono essere identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati.
2. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, nè venduti, nè passare di proprietà.
3. I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad animali di terzi.
4. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
5. I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno m. cinque.
6. La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.
7. I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.
8. Il proprietario o conduttore deve provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luogo pubblico.
9. L'obbligo di museruola e guinzaglio non vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche per l'esercizio di tale attività.

## **Art. 46**

### **PREVENZIONE INCENDI**

1. La normativa attuale prevede la possibilità di abbruciare materiali vegetali derivanti dalle pratiche agricole per piccole quantità ed in condizioni di sicurezza
2. L'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.), in terreni boscati o cespugliati, è normata dalla Legge regionale n. 21 del 19 novembre 2013 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati, pascolivi o cespugliati a partire da una distanza inferiore a cinquanta metri da essi. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 2 nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento: accensione di fuochi per eliminare una frazione di biomassa facente parte del ciclo biologico forestale, anche in occasione di interventi selvicolturali volti alla cura e alla manutenzione dei boschi, allo scopo primario di ridurre il rischio incendi boschivi, in conformità a specifiche previsioni del piano in vigore per singola area di base; l'accensione avviene conformemente alle altre disposizioni del piano ed è subordinata alla comunicazione, almeno quarantotto ore prima dell'inizio attività, agli uffici regionali competenti in materia forestale.
3. In condizioni di particolare pericolosità bisogna osservare le ordinanze emanate

- dalla Prefettura.
4. Sono ammesse deroghe a quanto sopra disposto per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati; comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
  5. Nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento), dichiarata dagli organi della Regione Piemonte, é vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio (legge 1°marzo 1975 n.47 art.9)

### **Art. 47**

#### **NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI**

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m. 10 (dieci) da strade di pubblico transito e dai confini con proprietà pubbliche, a non meno di m. 5 (cinque) dai confini con proprietà private.
2. La direzione di volo, identificata dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
3. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità ; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
4. Le distanze di cui al comma precedente possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
5. Chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante, così come dispone l'art. 924 del Codice civile.
6. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.

## **TITOLO X**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 48**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo

giorno di ripubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento di polizia urbana, tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

#### ***Art. 49***

### **SANZIONI**

Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 1000.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art.16 della Legge 24-11-1981 n.689 sarà pari al doppio del minimo edditale individuato in Euro 25.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione

#### ***Art. 50***

### **RINVIO DINAMICO**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.